



Comune di **SAN PRISCO**
Provincia di Caserta

REGOLAMENTO

TASSA OCCUPAZIONE

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1	- Oggetto del regolamento	Pag.	4
Articolo 2	- Tipologia delle occupazioni e durata	Pag.	4

CAPO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 3	- Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione	Pag.	5
Articolo 4	- Deposito cauzionale	Pag.	6
Articolo 5	- Obblighi del titolare del provvedimento	Pag.	6
Articolo 6	- Revoca o sospensione. Rinuncia	Pag.	7
Articolo 7	- Decadenza	Pag.	8
Articolo 8	- Subentro	Pag.	8
Articolo 9	- Rinnovo	Pag.	9
Articolo 10	- Occupazioni d'urgenza	Pag.	9
Articolo 11	- Occupazioni abusive	Pag.	10

PARTE II - DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

CAPO I - TARIFFA, DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

Articolo 12	- Classificazione del Comune	Pag.	11
Articolo 13	- Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree per attività commerciali	Pag.	11
Articolo 14	- Determinazione della tariffa di base	Pag.	11
Articolo 15	- Misura delle occupazioni	Pag.	12
Articolo 16	- Determinazione della tassa	Pag.	14
Articolo 17	- Determinazione della tassa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	Pag.	15

CAPO II - ESENZIONI ED ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI

Articolo 18	- Esenzione dalla tassa	Pag.	16
Articolo 19	- Esclusione dalla tassa	Pag.	16

Articolo 20	- Agevolazioni	Pag.	16
Articolo 21	- Agevolazioni per occupazioni effettuate o promosse dal Comune	Pag.	17
CAPO III - DENUNCE, VERSAMENTI, SANZIONI			
Articolo 22	- Denuncia e versamento della tassa	Pag.	18
Articolo 23	- Norme comuni per il versamento	Pag.	18
Articolo 24	- Accertamenti	Pag.	19
Articolo 25	- Rimborsi	Pag.	19
Articolo 26	- Riscossione coattiva	Pag.	20
Articolo 27	- Sanzioni	Pag.	20
CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI			
Articolo 28	- Norme finali	Pag.	21
Articolo 29	- Abrogazioni e sostituzioni	Pag.	21
Articolo 30	- Pubblicità del regolamento e degli atti	Pag.	21
Articolo 31	- Entrata in vigore	Pag.	21
Articolo 32	- Rinvio dinamico	Pag.	21
Articolo 33	- Tutela dei dati personali	Pag.	21
ALLEGATO " A "		Pag.	22

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, approvato ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca o decadenza dell'atto di concessione / autorizzazione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione della tassa per le occupazioni medesime.
2. Il regolamento, pertanto, disciplina anche la misura della tassa, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva della stessa, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

Art. 2 - Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione/autorizzazione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
 - a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione/autorizzazione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi;
 - b) "annuali" quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione/autorizzazione.
3. Le occupazioni temporanee di cui alla lettera b) del comma 1, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

CAPO II
PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA
DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 3 - Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. L'avvio del procedimento per il rilascio dell'atto di concessione / autorizzazione, ha luogo con la presentazione della relativa domanda, redatta su apposito modulo in carta da bollo predisposto dal Comune, diretta all'amministrazione ed inoltrata al competente ufficio comunale. su apposito modulo predisposto dal Comune.
3. La domanda, da inoltrare anche se l'occupazione è esente dal pagamento della tassa, deve contenere, a pena di improcedibilità, tutte le informazioni richieste dal predetto modello, e deve essere, eventualmente, corredata di grafici e della piantina necessaria all'istruttoria della pratica e dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione.
4. Non può farsi luogo al rilascio di concessione:
 - a) nel caso che la stessa possa costituire intralcio alla circolazione de veicoli e dei pedoni, creando ingorghi ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, edifici e stabilimenti pubblici e privati;
 - b) in caso di contrasto con leggi o con regolamenti del comune o con interessi pubblici perseguiti dal comune o altri enti;
 - c) quando il richiedente non è in possesso delle necessarie autorizzazioni (P.S., iscrizioni alla camera di Commercio - o altro) per espletare l'attività per cui viene richiesta la concessione.
5. La domanda di occupazione è affidata al responsabile del relativo procedimento che, compie una prima istruttoria e richiede, il parere al Comando di Polizia Municipale.

Il parere del Comando di Polizia Municipale deve essere fornito entro il termine di giorni 10 dalla richiesta pervenuta al Comando stesso.

Acquisito il predetto parere ed espletata l'attività di propria competenza, nel caso che il responsabile del procedimento, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio della concessione sulla base dei parere espressi, rimette gli atti al Servizio Entrate Tributarie per l'assolvimento degli obblighi tributari. Il responsabile del Servizio Entrate Tributarie, invita il richiedente a versare la tassa relativa e, se dovuta, la tassa giornaliera per lo smaltimento rifiuti, entro il termine di 30 giorni.
6. Acquisiti gli attestati relativi ai detti versamenti, la concessione / autorizzazione è rilasciata, dal responsabile del procedimento, che ne

trasmette copia al Comando di Polizia Municipale e al Servizio Entrate Tributarie, per eventuale prosieguo della riscossione, previo versamento da parte del richiedente degli oneri relativi all'imposta di bollo e, se richiesto e dovuto, il deposito cauzionale. Nel caso non sussistano i presupposti per il rilascio della concessione, il responsabile ne dà comunicazione al richiedente entro il termine di giorni 30.

7. Il provvedimento di concessione / autorizzazione deve contenere, oltre agli elementi identificativi della concessione con la specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico, la misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata, il criterio di determinazione e l'ammontare della tassa, se dovuta, le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo, alle quali è subordinata la concessione, gli adempimenti e gli obblighi del concessionario. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
8. La concessione/autorizzazione si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

Art. 4 – Deposito cauzionale

1. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, in numerario o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale.
2. L'ammontare della cauzione è stabilita all'occorrenza dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera d'interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita in seguito alla verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza dei danni.

Art. 5 - Obblighi del titolare del provvedimento

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio od aree concessionati o autorizzati;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita, salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'articolo 9 del presente regolamento;
 - c) utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
 - d) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate;

- e) risarcire l'amministrazione comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
- f) provvedere a presentare all'ufficio Tributi denuncia di occupazione suolo pubblico redatta su apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali;
- g) provvedere al versamento della tassa secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
- h) provvedere al versamento della tassa dovuta relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
- i) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- j) tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
- k) conservare le ricevute di pagamento della tassa per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
- l) comunicare all'ufficio Tributi ed alle altre strutture interessate la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
- m) provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio o autorizzatorio alla struttura comunale che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:
 - nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
 - modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
 - modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute;
- n) restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso.

Art. 6 - Revoca o sospensione. Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare, sospendere o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La revoca e la sospensione della concessione attribuiscono il diritto alla restituzione proporzionale della tassa eventualmente pagata, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione da presentare almeno 10 giorni prima della decorrenza dell'occupazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione della tassa eventualmente versata. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si fa luogo alla restituzione della tassa già corrisposta. Per la restituzione del deposito cauzionale, restano ferme le condizioni di cui all'art. 4 comma 2.

Art. 7 - Decadenza

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'ufficio che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:
 - a) per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
 - b) in caso di mancato pagamento della tassa, previa comunicazione da parte dell'ufficio Tributi;
 - c) per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
 - d) quando, senza giustificato motivo, non si avvalga per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla data di rilascio e per quelle temporanee entro 5 giorni dalla data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, della concessione o autorizzazione accordatagli.
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione della tassa già pagata o dovuta per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo.

Art. 8 - Subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione al competente ufficio comunale. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro i termini prescritti dalla normativa vigente.
3. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato, a restituire all'ufficio comunale competente, l'originale del provvedimento di cui era titolare, senza diritto ad alcun rimborso della tassa già pagata o dovuta per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.
4. Il subentrante, riguardo alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento della tassa per l'anno solare in corso, se non pagata dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
5. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento della tassa dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso. In tale caso la tassa dovrà essere versata entro e non oltre

30 giorni dalla richiesta di subingresso. Per le sole occupazioni inerenti al commercio su area pubblica (ex commercio ambulante) il termine di decorrenza della tassa è considerato quello di inizio di attività. Sempre in relazione all'ex commercio ambulante nell'eventualità in cui cedente e subentrante provvedano al versamento per un importo superiore alla tassa complessivamente dovuta per la medesima occupazione si farà luogo al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto a quanto dovuto, previa espressa richiesta all'interessato.

Art. 9 - Rinnovo

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta alla struttura comunale competente e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare e dovrà, limitatamente alle occupazioni permanenti, dichiarare di aver assolto agli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico per il triennio precedente.
2. La domanda di cui al comma 1 dovrà essere prodotta almeno 30 giorni prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.
3. La concessione o autorizzazione sarà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.
4. Non si dà corso al rinnovo della concessione o autorizzazione qualora non risultino assolti tutti gli adempimenti di cui ai comma 1 e 2.

Art. 10 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'articolo 30 e seguenti del dpr n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione al Comando Polizia Municipale dell'occupazione effettuata. Sarà cura del Comando Polizia Municipale inoltrare la comunicazione alla struttura competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
 - c) presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.

3. L'ufficio comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

Art. 11 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 10 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
3. Per la cessazione delle occupazioni abusive, il Comune ha, in ogni caso, facoltà di procedere ai sensi dell'articolo 823 del Codice Civile.

PARTE II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

CAPO I

TARIFFA - DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

Art. 12 - Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'articolo 43 comma 1 del decreto legislativo n. 507/1993, il Comune è classificato nella "**classe IV**".
2. In presenza di variazioni della consistenza della popolazione che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il termine disposto dall'ordinamento per l'approvazione del bilancio di previsione e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art. 13 - Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree per attività commerciali

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero di 2 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità del traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dal consiglio comunale, sentita la commissione edilizia. La deliberazione è pubblicata per 15 giorni nell'albo pretorio ed è esposta negli uffici comunali incaricati dell'istruttoria e delle domande di occupazione.
3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.
4. I passi o accessi carrabili sono inseriti in categoria unica corrispondente alla 1^ categoria di cui al comma 1, in quanto il sacrificio imposto alla collettività è ipotizzato identico. Gli spazi di sosta riservata per alberghi o attività commerciali o similari sono inseriti in categoria unica corrispondente alla 1^ categoria. Le aree occupate permanentemente con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti sono inserite in categoria unica corrispondente alla 2^ categoria.

Art. 14 - Determinazione della tariffa di base

1. La tariffa è stabilita dal Comune, con deliberazione di giunta comunale da adottare entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del Bilancio, con effetto per l'anno successivo.

2. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.
3. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate secondo i seguenti criteri:
 - a) occupazioni rientranti nella 1^a categoria = tariffa più elevata;
 - b) occupazioni rientranti nella 2^a categoria = tariffa pari al 50% di quella fissata per la 1^a categoria.
4. Nel caso in cui la medesima occupazione ricade su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria, ai fini della determinazione della tassa si fa riferimento alla tariffa di base corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 15 - Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione della tassa, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq. mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq. o metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Sono escluse dall'applicazione della tassa le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia ed il totale è arrotondato al metro superiore.
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:
 - a) Alterazioni stradali:
Per le occupazioni per alterazioni stradali, la misura dell'occupazione è determinata nella concessione o autorizzazione in base alle seguente formula: $mq = \text{lunghezza dello scavo} \times \text{larghezza dello scavo} \times 1,75$.
 - b) Passo carrabile:
Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad un'area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione della tassa la misura del passo carrabile è espressa in

mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile è individuato per mezzo dell'apposito segnale previsto dal decreto legislativo n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni.

c) Accesso a raso:

Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal decreto legislativo n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione della tassa, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera.

d) Occupazione di soprassuolo o di sottosuolo:

Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.

e) Aree attrezzate con tavoli, sedie o simili:

Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.

f) Autovetture per trasporto pubblico:

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione della tassa, la misura è costituita dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.

g) Distributori di carburanti:

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione della tassa è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.

h) Aree mercatali e posteggi:

Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione della tassa è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.

i) Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:

Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq..

Art. 16 - Determinazione della tassa

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinata secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo articolo 17 in materia di determinazione della tassa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare della tassa dovuta per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base (articolo 14) per la misura dell'occupazione (articolo 15). In caso di proroga di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione della tassa per l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso per l'anno solare in forza della precedente concessione.
3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare della tassa è determinata moltiplicando la tariffa di base giornaliera (articolo 14) per la misura dell'occupazione (articolo 15), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate in relazione alle ore di effettiva occupazione.
4. La tassa per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico è determinata dalla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la tariffa di base (articolo 14) per la misura di ciascuna piazzola. La tassa così ottenuta sarà ripartita in parti uguali fra i titolari delle licenze a cui sono riservati i posteggi.
5. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione della tassa è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, e la tassa complessivamente dovuta è costituita dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
6. La tassa come determinata, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorata di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare alla tassa dovuta, è determinata con apposito provvedimento della Amministrazione Comunale.
7. Dalla misura complessiva della tassa, già determinata secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altre tasse previste da disposizioni di legge, riscosse dal Comune per la medesima occupazione, fatte salve quelle connesse a prestazioni di servizi.
8. Nel caso di stesura del prospetto della tassa, con importo non corretto a causa di errore materiale di calcolo, l'ufficio Tributi effettuerà la richiesta a conguaglio a mezzo raccomandata al concessionario senza pretendere alcuna penalità ed interessi. Solo in seguito, decorsi i termini di versamento previsti con la precedente raccomandata, si procederà in caso di omesso o tardivo versamento ad emettere provvedimento ai sensi dell'articolo 26.

9. Non si procederà al recupero coattivo di tasse non versate, qualora l'importo dovuto risulti pari o inferiore al minimo stabilito dalle vigenti norme.

Art. 17 - Determinazione della tassa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto delle aziende di erogazione di acqua, gas, telefono ed energia elettrica e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali di servizi medesimi, la tassa è determinata ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera f) n. 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. L'ammontare della tassa è determinato in base al numero complessivo delle utenze servite dalla singola azienda per la misura unitaria di tariffa. Per utenza si intende il singolo contratto stipulato per ogni fornitura.
3. Le aziende erogatrici di cui al comma 1, devono presentare contestualmente al pagamento della tassa, un apposita dichiarazione in cui viene precisato il numero complessivo delle utenze.
4. Il canone minimo da corrispondere è di Euro 516,46 nel caso in cui l'ammontare della tassa stabilita in base al numero delle utenze, sia inferiore a tale importo.
5. L'importo della tassa determinata ai sensi dei commi precedenti è automaticamente rivalutata ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

CAPO II

ESENZIONI ED ESCLUSIONI - AGEVOLAZIONI

Art. 18 - Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni:
 - a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con tende e simili, fisse o retrattili, festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie e' esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti (TULPS);
 - c) occupazioni effettuate da organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito registro regionale, con finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale, che svolgono, senza scopo di lucro, attività volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività, rivolte alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima;

Art. 19 - Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5 del decreto, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno dei centri abitati.

Art. 20 - Agevolazioni

1. I titolari di esercizi commerciali e artigianali ubicati in piazze, strade ed aree mercatali anche coperte che insistono su suolo pubblico, precluse al traffico veicolare o pedonale per lavori pubblici di durata superiore a sei mesi, beneficiano di una riduzione in misura pari al 50% dell'importo della tassa annualmente dovuta.
2. I concessionari interessati potranno avvalersi dell'agevolazione di cui al comma 1 previa presentazione di istanza all'ufficio Tributi volta ad ottenere o il rimborso, senza interessi, della tassa già interamente corrisposta oppure la riduzione della tassa dovuta e non ancora versata. La produzione dell'istanza è condizione indispensabile per poter fruire dell'agevolazione. L'ufficio Tributi consentirà l'agevolazione previa comunicazione da parte dell'ufficio Tecnico competente relativamente alla esatta indicazione delle strade o aree ove i lavori sono effettuati, natura pubblica degli stessi, loro effettiva o prevedibile durata nell'eventualità che gli stessi non siano ancora terminati. Nell'eventualità che il periodo di interruzione interessi due distinte annualità l'anno, da considerare per l'agevolazione sarà quello ove l'interruzione sarà temporalmente superiore.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni sindacali, culturali, sportive e politiche, quando per queste ultime l'area ecceda i 10 mq, si applica una riduzione dell'80% della tassa dovuta. Tale beneficio è concesso dall'ufficio Tributi previa formale richiesta espressa in tal senso dagli interessati almeno tre giorni prima dell'inizio dell'occupazione. La manifestazione non deve comunque avere fini di lucro ed essere aperta al pubblico e l'accesso alla stessa degli spettatori deve essere del tutto gratuito. Tale beneficio non è in ogni caso concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale.
4. Alle occupazioni effettuate da O.N.L.U.S. esclusivamente per l'attività di natura istituzionale nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà si estendono le agevolazioni di cui al precedente comma 3. Tale beneficio è concesso a condizione che pervenga all'ufficio Tributi espressa istanza da parte dell'Ente interessato e dalla quale si evinca il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi. L'istanza dovrà essere prodotta per le occupazioni temporanee almeno tre giorni prima dell'inizio delle stesse e per quelle permanenti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesta l'agevolazione; in quest'ultimo caso se l'istanza viene presentata oltre il predetto termine allora l'agevolazione sarà concessa a decorrere dall'annualità solare successiva.
5. Le predette agevolazioni non sono tra loro cumulabili.

Art. 21 - Agevolazioni per occupazioni effettuate o promosse dal Comune

1. Per le occupazioni di suolo pubblico temporanee per manifestazioni organizzate o promosse dal Comune e finalizzate alla promozione culturale, sportiva e sociale o al recupero del degrado urbano, si concede ai soggetti privati attuatori una riduzione dell' 80% della tassa dovuta relativamente all'intera area concessionata anche se sulla medesima viene svolta attività di natura economico-commerciale di qualsiasi genere. I responsabili delle aree interessate dovranno produrre all'ufficio Tributi richiesta di riduzione, precisando che esistono i requisiti stabiliti dal presente articolo e dichiarando altresì durata, ubicazione, consistenza e natura dell'occupazione congiuntamente alle generalità dei privati ed al relativo codice fiscale o partita IVA.
2. La riduzione in questione non è cumulabile con quella stabilita nel precedente articolo 20.

CAPO III DENUNCE, VERSAMENTI, SANZIONI

Art. 22 - Denuncia e versamento della tassa

1. Il versamento della tassa per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad un anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione/autorizzazione contestualmente al rilascio della medesima.
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento della tassa relativa agli anni successivi a quello di rilascio della concessione / autorizzazione, deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
3. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento. La tassa deve essere versata entro il termine previsto per le occupazioni medesime, con le modalità di cui all'art. 23 del presente regolamento.
4. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
A tal fine l'ufficio, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, invita il contribuente a sottoscrivere apposita convenzione, utilizzando il modello all'uopo predisposto, a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione.
In tal caso il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione anticipata al momento della sottoscrizione della convenzione.

Art. 23 – Norme comuni per il versamento

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, secondo le modalità da questi stabilite, con arrotondamento al secondo decimale di Euro. La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata direttamente all' ufficio competente; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.
2. La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10), qualora l'ammontare della tassa sia superiore a € 300,00. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Tali disposizioni si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione.

3. Qualora il Comune o il concessionario provveda ad inviare preavvisi ai fini del pagamento annuale della tassa, le relative spese postali possono essere poste a carico del contribuente.

Art. 24 - Accertamenti

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è eseguita mediante versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione; nello stesso termine il Comune provvede al rimborso della tassa versata in eccedenza qualora dal computo emerga una situazione più favorevole al contribuente.
2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, le soprattasse e gli interessi assegnando sessanta giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica sia d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
4. Qualora la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato separatamente per ciascun anno.

Art. 25 - Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere all'ufficio Tributi, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di tre anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. L'ufficio Tributi provvederà al rimborso di cui al comma 1 entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data dell'istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso all'ufficio Tributi, ai sensi dell'articolo 2033 del c.c. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 è emesso l'eventuale atto di diniego debitamente motivato.
5. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi della vigente normativa per il commercio su aree pubbliche ex articolo 29 del decreto legislativo n. 114 del 31.3.1998.
6. Qualora l'ufficio Tributi vanti per la presente taxa un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito. Si procederà quindi al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato oppure coobbligati in solido.

Art. 26 – Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di taxa e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite, è effettuata alternativamente:
 - a) coattivamente con la procedura indicata nel Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639;
 - b) mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni abusive.

Art. 27 - Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della taxa si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dall'apposito regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 – Norme finali

1. Le concessioni o autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il semplice pagamento della presente tassa.
2. Per il primo anno di entrata in vigore del presente regolamento non si darà luogo all'applicazione di penalità per le richieste di eventuali pagamenti a conguaglio relativi a procedure dell'ufficio Tributi.
3. In sede di prima applicazione, deve intendersi soddisfatto l'adempimento di cui all'articolo 13, comma 2 del presente regolamento, (classificazione delle strade), con la contestuale approvazione dell'allegato "A" al presente regolamento.

Art. 29 – Abrogazioni e sostituzioni

1. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche incompatibile con le disposizioni previste nello stesso. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme contenute nel decreto legislativo n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 30 - Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'ufficio Segreteria, l'ufficio Tributi e sul sito internet dell'ente.

Art. 31 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Art. 32 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 33 - Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Classificazione strade

Prima Categoria - Centro Abitato-

Appartiene tutto il territorio comunale comprendente le seguenti vie e traverse :

Viale Trieste
Via Michele Monaco
Via Circumvallazione
Via Verdi
Via Madonna delle Grazie
Via Roma
Via Stellato
Via Torino
Via Colombo
Via Pola
Via Gianfrotta
Viale Europa
Via Costantinopoli
Via Dante
Via Garibaldi
Via Nazionale Appia
Via Pietro Nenni
Via Napoli
Via Santa Maria

Seconda Categoria - Frazioni, sobborghi e zone periferiche

Appartengono tutte le altre vie, zone ed aree pubbliche non comprese nella prima categoria.
